



COMUNE DI AVELLINO

Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO COMUNALE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Regolamento approvato con delibera Commissariale n. 38 del 26/03/2019

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - NORME DI RIFERIMENTO

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

ART. 4 - CATEGORIE DELLE LOCALITA'

ART. 5 - GESTIONE DEL SERVIZIO E DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

ART. 6 - TARIFFE E MAGGIORAZIONI

ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO

ART. 8 - DATA DI PRESENTAZIONE DEGLI ATTI

CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 9 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI

ART. 10 - QUANTITA' DEGLI IMPIANTI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 11 - RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 12 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

ART. 13 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

ART. 14 - AUTORIZZAZIONI

ART. 15 - ANTICIPATA RIMOZIONE

ART. 16 - DIVIETI E LIMITAZIONI

ART. 17 - PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 18 - MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

ART. 19 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

ART. 20 - SPAZI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI

CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'- CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DI PROPAGANDA

ART. 21 - PRESUPPOSTO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

ART. 22 - INSEGNE

ART. 23 - CARTELLO

ART. 24 - MANIFESTO

ART. 25 - STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA

ART. 26 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

ART. 27- PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

ART. 28 - PUBBLICITA' FONICA

ART. 29 - MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI

ART. 30 - IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA

ART. 31 TARIFFE E DETERMINAZIONI DELL'IMPOSTA

ART. 32 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

ART. 33 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

ART. 34 - INSEGNE DI ESERCIZIO - ESCLUSIONE DALL'IMPOSTA

CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 36 - NORME DI RINVIO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

ART. 37 - RICHIESTA DEL SERVIZIO

ART. 38 - MODALITA' PER LE AFFISSIONI

ART. 39 - RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

ART. 40 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 41 - RIDUZIONI DEL DIRITTO

ART. 42 - ESENZIONE DAL DIRITTO

CAPO V - AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E DI IMPIANTI DI PROPAGANDA

ART. 43 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE. RINVIO.

ART. 44 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 45 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

CAPO VI - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 46 - VIGILANZA

ART. 47 - SANZIONI

ART. 48 - RISCOSSIONE

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 49 - NORME DI RINVIO

ART. 50 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 51 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

ALLEGATO A) - STRADE E LOCALITA' RICOMPRESSE NELLA CATEGORIA SPECIALE (art. 4 D.Lgs. 507/93)

ALLEGATO B) - TARIFFE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

ALLEGATO C) - TARIFFE DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della gestione del relativo servizio, contenuta nel Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n.507 e successive integrazioni e modificazioni, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precisato.

2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

ART. 2 - NORME DI RIFERIMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento sono conformi a quanto stabilito:

- a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 modificato dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; dall'art. 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449; dall'art. 30, comma 17, della Legge 23 dicembre 1999 n. 448; dal D.P.C.M. del 16 febbraio 2001; dalla Legge n. 448 del 28 dicembre 2001; dalla Legge n. 16 del 27 febbraio 2002, di conversione del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 e dalla Legge n. 75 del 24 aprile 2002;
- b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10/9/1993, n. 360;
- c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche apportate dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610;
- d) dall'art. 14 della Legge n. 1497 del 29 giugno 1939;
- e) dall'art. 22 della Legge n. 1089 del 1 giugno 1939;
- f) dalla Legge n. 132 del 18 marzo 1959 e dall'art. 10 della Legge n. 856 del 5 dicembre 1986;
- g) dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, 473 con le modifiche apportate dai Decreti Legislativi 5 giugno 1998 n. 203 e 19 novembre 1998 n. 422;
- h) dalla Legge n. 212 del 27 luglio 2000;
- i) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità e delle pubbliche affissioni;

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Avellino, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.507/93, è da considerarsi appartenente alla III^a classe.

ART. 4 - CATEGORIE DELLE LOCALITA'

1. Le località del territorio del Comune sono suddivise in due categorie, speciale ed ordinaria, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali.

2. Nella categoria speciale è applicata, alla tariffa normale dell'imposta e del diritto, una maggiorazione del 150%.

3. La superficie per le pubbliche affissioni realizzate nelle località individuate in categoria speciale non è superiore alla metà di quella complessiva stabilita dall'art. 10 del presente regolamento e non è superiore al 35% di quella del centro abitato per come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Tali proporzioni verranno mantenute anche nel caso di future modifiche del piano generale degli impianti.

4. Le località in categoria speciale sono riportate nel planimetria generale del Comune di Avellino, la quale costituisce parte integrante del piano generale degli impianti e, in forma più dettagliata, nelle tavole di individuazione degli impianti allegato al piano stesso.

Sono ricomprese nella categoria speciale le seguenti località:

- 1 **C.so Vittorio Emanuele** - con inizio da *V.le Italia* fino alla *P.zza Libertà* compresa
- 2 **Via Circumvallazione** - con inizio da *Via del Balzo* a *Largo Santo Spirito* escluso
- 3 **Via Due Principati** - con inizio dalla *P.zza Libertà* fino a *Via Diaz* esclusa
- 4 **Viale Italia** - con inizio da *Via Nazionale* fino al *C.so Vittorio Emanuele*
- 5 **Via Dante** - con inizio da *C.so Vittorio Emanuele* fino a *P.zza D'Armi* compresa
- 6 **Via Tagliamento** - dal ponte dell'autostrada alla *P.zza D'Armi*
- 7 **Via Carducci** - con inizio da *Via Perna* alla *P.zza Kennedy* compresa
- 8 **Via Piave** - con inizio da *Via Tagliamento* alla *P.zza Perna*
- 9 **Via Carlo del Balzo** - con inizio alla *Via Circumvallazione* al *C.so Garibaldi* compreso
- 10 **C.so Garibaldi** - con inizio da *P.zza Garibaldi* a *Via Carlo del Balzo*
- 11 **Via Dei Mille** - con inizio da *C.so Garibaldi* fino a *Via Circumvallazione*
- 12 **Via Matteotti** - con inizio da *C.so Vittorio Emanuele* al *C.so Europa*
- 13 **C.so Europa** - con inizio da *Via Roma* fino a *Via Matteotti*
- 14 **Via Guarini** - con inizio da *Via Testa* fino a *Via Circumvallazione*
- 15 **Via L. Amabile** - con inizio da *Via Giordano* fino alla *Via Del Gaizo*
- 16 **Via Vasto** - con inizio da *P.zza Perna* fino a *Via del Balzo*
- 17 **Via C. Colombo** - con inizio da *Piazza Cavour* fino a *Via Dante*
- 18 **Via Nappi** - con inizio da *P.zza Libertà* fino a *P.zza Amendola*
- 19 **Via De Concilis** - con inizio da *Via C. Colombo* fino al *Corso Vittorio Emanuele*
- 20 **Via Mancini**
- 21 **Via De Santis**
- 22 **Via G. Berardi**
- 23 **Via Pironti**
- 24 **Largo De Luca**
- 25 **Via F. Tedesco** - da *Largo S. Spirito* al limite consorzio *A.S.I.*
- 26 **Via Fratelli Troncone** - fino al confine con il comune di *Atripalda*
- 27 **Via Lorenzo Ferrante** - da *Via Generale Rotondi* a *Via Tuoro- Cappuccini*
- 28 **Via G. Rotondi** - da *p.zza Castello* a *Via L. Ferrante*
- 29 **Via Annarumma** - da incrocio con la "*Bonatti -galleria* compresa- a *Via Tagliamento*
- 30 **Via Tuoro-Cappuccini** - dalla *Galleria "Bonatti"* a *Via Circumvallazione*
- 31 **Via E. Capozzi**
- 32 **Via A. De Gasperi**
- 33 **Via Morelli e Silvati**
- 34 **Via R. Aversa**
- 35 **Via Perrottelli**

- 36 **Via Cavour** (*compresa la Piazza*)
- 37 **Via A. Immaturo** - *fino all'incrocio con Via Ponte I°*
- 38 **S.S.7bis**
- 39 **Viale U. Nobile**
- 40 **Via G. Palatucci**
- 41 **Via V. Cannaviello**
- 42 **Via degli Zoccolari**
- 43 **Via F. Scandone** - *da Via Tuoro-Cappuccini a Via Zoccolari*
- 44 **Via S. Antonio Abate**
- 45 **S. C. Quattrograna**
- 46 **Largo Castello**
- 47 **Via S. Esposito**
- 48 **Piazza A. De Marsico**
- 49 **Piazzale A. Moro**

Con decorrenza dal 01 Gennaio 2019 vengono inserite le seguenti località in categoria speciale

- 50 **Via S. Moccia**
- 51 **Via Brigata Avellino**
- 52 **Via Serafino Soldi**
- 53 **Piazza Del Popolo**
- 54 **Via Gen. Cascino**
- 55 **Via Giacomo Mazzas**
- 56 **Via Vincenzo Cione**
- 57 **Largo Scoca**
- 58 **Via Roma**
- 59 **Via Giuseppe Zigarelli**
- 60 **Via Salvatore De Renzi**
- 61 **Via Vincenzo Volpe**
- 62 **Via Pianodardine**
- 63 **Via Bellabona**
- 64 **Via Campana**
- 65 **Via De Renzi**
- 66 **Via Ireneo Vinciguerra**
- 67 **Via Giovanni Trevisani**
- 68 **Collina Liguorini**

ART. 5 - GESTIONE DEL SERVIZIO E DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

1. la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere effettuata in forma diretta, in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c) della legge 8.6.1990, n.142, ovvero a soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 D.Lgs n. 507/15.11.1993.

ART. 6 - TARIFFE E MAGGIORAZIONI

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e deliberate dal Comune.

2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

2. Gli addetti di cui al comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono stati destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici aperti al pubblico; inoltre sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicità e alle affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 8 - DATA DI PRESENTAZIONE DEGLI ATTI

1. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico. Per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 9 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio comunale sono indicate e descritte nel capo V

2. E' fatta salva la competenza del Consiglio Comunale di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada, nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

ART. 10 - QUANTITA' DEGLI IMPIANTI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 56.000 unità, è di complessivi mq. 4.500, pari a circa n. 6.428 fogli del formato cm. 70x100.

2. La superficie indicata al comma 1 potrà essere annualmente adeguata con deliberazione della Giunta Comunale in rapporto alle mutate esigenze del territorio ed alla variazione del numero degli abitanti.

3. La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq 5.000.

4. La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire a soggetti privati non potrà superare il 30% della superficie degli impianti per le pubbliche affissioni.

5. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

ART. 11 - RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è così ripartita:

a) il 24,50% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;

- b) il 53,50% alle affissioni di natura commerciale;
- c) il 22,50% alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati.

ART. 12 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni ha valore regolamentare e indica gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, la zonizzazione generale, il numero complessivo per zona degli impianti di proprietà pubblica e di quelli per affissioni dirette affidate ai privati; le varie tipologie di pubblicità.
2. Il Piano degli impianti, prevede la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ad ogni altro elemento utile a tal fine.
3. Il piano degli impianti, potrà essere rivisto ed adeguato a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 13 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISIONI DIRETTE

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui all'art. 10 e del Piano Generale degli impianti di cui all'art. 12, la Giunta può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

ART. 14 - AUTORIZZAZIONI

1. La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o la collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dal Regolamento Edilizio.
2. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati), l'autorizzazione verrà rilasciata dal Sindaco, previa domanda da presentarsi al Corpo di Polizia Municipale contenente i dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.
3. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) Pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - b) Pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi
5. il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune o del concessionario del servizio, anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesta, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

ART. 15 - ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso, indennità o risarcimento.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino nella forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 18.

ART. 16 - DIVIETI E LIMITAZIONI

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e relativi divieti sono disciplinati dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, dal regolamento edilizio Comunale e da altre disposizioni speciali vigenti in materia di tutela delle strade e dell'ambiente.
2. E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio itinerante e la distribuzione di materiale pubblicitario/promozionale di qualsiasi tipo, in prossimità degli ingressi delle scuole di ogni ordine e grado. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni senza scopo di lucro ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco con le modalità di cui all'art. 14, comma 3, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione e con l'indicazione delle modalità di distribuzione dei volantini. E' comunque vietata la distribuzione mediante apposizione ai parabrezza o ad altre parti dei veicoli.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse.

ART. 17 - PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria e comunque non sana la mancanza di detti provvedimenti.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 18.

ART. 18 - MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma,

contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e i dovuti pagamenti.

4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni. I responsabili, ove necessario, dovranno provvedere altresì al ripristino dello stato dei luoghi preesistenti. La rimozione ed il ripristino sono disposti con ordinanza dal Sindaco. In caso di inadempienza, provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione e l'eventuale ripristino.

5. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempre che siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegna l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

7. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993

ART. 19 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e di canoni di locazione nella misura stabilita dal Comune.

ART. 20 - SPAZI PER LE AFFISIONI SU BENI PRIVATI

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già destinati ad affissioni di natura istituzionale o qualora sugli stessi non sia costituito un diritto di uso pubblico.

2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere; il divieto di affissione e nei cantieri che riproducono l'immagine della costruzione ultimata.

3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma 2 e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni e nei cantieri che riproducono l'immagine della costruzione ultimata.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

**CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - CLASSIFICAZIONE E
DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DI PROPAGANDA**

ART. 21 - PRESUPPOSTO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. La disciplina generale dell'imposta di pubblicità è stabilita dal D.Lgs. 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo

2. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993 n.507, s'intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.

4. Le modalità di applicazione dell'imposta sono le seguenti:

a) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi simili;

b) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;

c) è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costruite da più moduli componibili;

d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in un'unica forma piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

e) le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

f) per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

g) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

h) i festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

i) le maggiorazioni e gli aumenti di imposta a qualunque titolo previsti sono cumulabili e devono essere applicati alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

j) qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

5. per quanto riguarda la dichiarazione di imposta:

- a) non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato;
 - b) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti;
 - c) la dichiarazione deve essere presentata al Servizio Tributi o, in caso di concessione, al Servizio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Servizio prima dell'inizio della pubblicità.
6. Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta:
- a) l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta degli addetti alla vigilanza sul tributo;
 - b) il contribuente è tenuto a comunicare ai Servizi indicati dal comma 5, lettera c) l'intendimento di volere corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento d una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
7. Per quanto riguarda l'attività di accertamento, nel relativo avviso, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

ART. 22 - INSEGNE

1. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
4. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in:
 - a) bandiera orizzontale (in oggetto da una costruzione);
 - b) bandiera verticale (in oggetto da una costruzione);
 - c) frontali;
 - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
 - e) su palina (insegna collocata su rapporto proprio).
5. La collocazione di insegne e la dimensione delle stese, nelle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, è disciplinato dal Regolamento Edilizio.
6. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

ART. 23 - CARTELLO

1. Si definisce cartello quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite

sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

ART. 24 - MANIFESTO

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opere su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi da cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

2. La collocazione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati.

ART. 25 - STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

2. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

ART. 26 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

1. E' da considerarsi segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

ART. 27- PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada all'art. 23 del D.Lgs. 30.4.1992 n.285 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 28 - PUBBLICITA' FONICA

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5 del D.Lgs n. 507/1993, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione pubblicità fonica, fermo restando quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni.

2. La pubblicità fonica è consentita alle condizioni e nei limiti indicati all'art. 14, comma 2.

ART. 29 - MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI

1. Sono assimilabili ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero e simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs precisato.

ART. 30 - IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA

1. Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda:

- a) – **Targa di esercizio**: scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno disciplinati dal provvedimento autorizzatorio, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 30, comma 2, nel caso in cui l'attività stessa è priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;
- b) – **Targa di indicazione**: è uguale alla targa di esercizio per contenuti, ma se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie; può essere accompagnata da segnalazioni direzionali e non deve essere visibile dalla pubblica strada;
- c) – **Bacheca**: vetrinetta con frontale apribile, o a giorno installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;
- d) – **Tenda**: manufatto mobile o semimobile in tessuto o in materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
- e) – **Impianti fissi per le affissioni**: impianti destinati all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70x100 saranno disciplinati, quanto alla loro collocazione, secondo la seguente tipologia:
 - ✓ **Tipo "Poster"**: impianto a muro o collocato a terra su supporto proprio mono o bifacciale (dimensioni mt. 6x3);
 - ✓ **Tipo "Stendardo"**: impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni cm. 200x140), che verticalmente (dimensioni cm. 140x200)
 - ✓ **Tipo "Tabella"**: cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70x100;
- f) – **Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile**: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari, se installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi in aree o zone da individuare con appositi piani di arredo urbano ovvero previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 18;
- g) – **Impianto di insegne o targhe coordinate**; manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio, o di indicazioni monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq; sono fatti salvi comunque i divieti e le limitazioni previste dall'art. 39 del D.Lgs 30.4.92 n.285;
- h) – **Vetrofania**: si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
- i) – **Impianto di pubblicità o propaganda**: qualunque manufatto comunque finalizzato alla pubblicità e/o propaganda di prodotti o attività non rientrante nelle fattispecie sopra disciplinate.

ART. 31 TARIFFE E DETERMINAZIONI DELL'IMPOSTA

1. Le tariffe e le modalità di determinazioni dell'imposta sono quelle stabilite per legge e per regolamento e con le eventuali deliberazioni vigenti nel periodo d'imposta considerato.

2. La misura delle tariffe applicabili a decorrere **dal 01/01/2019**, per singole tipologie di pubblicità, sono quelle riportate **nell'Allegato A)** al presente regolamento che ne forma parte integrale e sostanziale.

ART. 32 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 33 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne diverse da quelle non imponibili di cui alla lettera b), esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze al punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite.

ART. 34 - INSEGNE DI ESERCIZIO - ESCLUSIONE DALL'IMPOSTA

1. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, realizzata o supportata con materiali di qualsiasi natura, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, che sia posta nella sede o nelle pertinenze accessorie alla stessa e che abbia la funzione di indicare al pubblico e di contraddistinguere il luogo di svolgimento delle attività economiche, intendendosi le stesse, ai fini della esclusione dal tributo, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1 lett. c) della legge 448/01, quelle commerciali e di produzione di beni o servizi.

2. L'imposta non è dovuta sulle insegne di esercizio qualora non superino la superficie complessiva di 5 metri quadrati.

3. Le insegne poste sia in prossimità che a distanza dalla sede dell'esercizio e comunque ubicate al di fuori della stessa o delle eventuali pertinenze, su spazi ed aree pubbliche, o di terzi, non rientrano fra le insegne di esercizio.

CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 35 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune.

ART. 36 - NORME DI RINVIO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

1. La disciplina generale del diritto delle pubbliche affissioni è stabilita dal D.Lgs 15.11.1993, n.507 e successive integrazioni e modificazioni. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

2. Si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lettera a), del D.Lgs n. 507/1993 anche i manifesti che, pur riportando anche l'indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempreché l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

3. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti nelle mani di apposito agente della riscossione immediatamente prima della presentazione della dichiarazione al Servizio Tributi, o presso gli uffici del Concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vagli postale) è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del Concessionario.

ART. 37 - RICHIESTA DEL SERVIZIO

1. Per ottenere il servizio, gli interessati devono presentare in tempo utile al servizio comunale appositamente individuato in caso di gestione diretta, ovvero al Concessionario, apposita richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.

2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento anticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura di spesa di competenza, ma da effettuarsi nel termine strettamente necessario al relativo espletamento.

ART. 38 - MODALITA' PER LE AFFISSIONI

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
3. Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Amministrazione mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Amministrazione deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
8. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'Amministrazione è tenuta al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
9. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
10. L'Amministrazione ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
11. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio.
12. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
13. Tutti i manifesti affissi dal pubblico servizio dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del servizio comunale affissioni con un timbro sul quale sia riportata, insieme all'indicazione dello stesso ufficio, anche la data di scadenza dell'affissione.
14. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco a mezzo dell'Ufficio addetto al Servizio Affissioni non oltre la scadenza del termine di validità della Commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta

accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

ART. 39 - RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/1993, in caso di mancata comunicazione scritta del ritardo e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

ART. 40 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto dovuto a decorrere **dal 01/01/2019** è riportata nell'**Allegato A)** al presente regolamento che ne forma parte integrale e sostanziale.

ART. 41 - RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 42 - ESENZIONE DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO V - AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E DI IMPIANTI DI PROPAGANDA

ART. 43 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE. RINVIO.

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari e di impianti di propaganda è disciplinato dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale riguardanti le autorizzazioni in materia edilizia, nonché dal Piano Generale degli impianti approvato dal Comune.
2. Il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato, sulle strade ed aree pubbliche del Comune ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni apportate dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
3. Il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nel centro abitato è di competenza dell'Amministrazione comunale, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

ART. 44 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buon stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno e di effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - b) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - c) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste nell'autorizzazione all'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio, nonché, ove necessario, al ripristino dello stato dei luoghi preesistenti;
 - d) fissare saldamente su ogni cartello o messo pubblicitario autorizzato una targhetta metallica, in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati, con caratteri incisi, dati indicati dall'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione
2. La targhetta di cui al comma 1, lettera d) deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
4. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare autorizzazione o concessione da parte dei competenti organi, dell'insediamento, della costruzione e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio è riferito, nei locali indicati.
5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicitaria, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente3 grado di aderenza delle superfici stradali.

ART 45 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) l'annullamento, la revoca, l'inesistenza o la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione o della concessione;
- f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda.

2. La decadenza è disposta dal Sindaco.

CAPO VI - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 46 - VIGILANZA

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

2. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981, n.689 e dal D.Lgs. 30.4.1992, n.285.

3. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

ART. 47 – SANZIONI

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, comma 11, del Codice della Strada e dall'art. 24 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma 2, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico dell'autore e a proprie spese

4. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, di solito, a carico dei soggetti indicati nell'art 6, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

5. Ai fini dell'applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

6. Per le violazioni alle disposizioni in materia non tributaria del presente Regolamento è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689.

7. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.

ART. 48 - RISCOSSIONE

1. Il pagamento dell'imposta e/o del diritto, effettuato a mezzo di conto corrente intestato all'ente, ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata.
2. E' fatto obbligo di conservare per almeno 3 anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta dagli agenti e dal personale autorizzato.
3. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n.507/1993, nel caso di omessa dichiarazione, la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 49 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel Regolamento, o dalle norme alle quali lo stesso fa espresso rinvio, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 50 - ENTRATA IN VIGORE

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 ed ha effetto dal 01 gennaio 2019.

ART. 51 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il precedente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati.

ALLEGATO A) - TARIFFE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN VIGORE DAL 01/01/2019 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI _____ N. _____ DEL _____

1. PUBBLICITÀ ORDINARIA	
1.1. Gli impianti pubblicitari sono assoggettabili all'imposta di pubblicità in relazione alle superfici singolarmente occupate, in base alle seguenti tariffe per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare	
a. Tariffa base per pubblicità ordinaria fino al metro quadro	€ 18,59
b. Tariffa base per pubblicità ordinaria oltre il metro quadro	€ 23,24
1.2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al punto 1.1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista	
1.3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai punti 1.1 e 1.2.	
1.4. Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% ; per quella superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%	
2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI	
2.1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste al punto 1.1. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100% .	
2.2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede	
2.3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha la sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:	
a. Per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg	€ 89,24
b. Per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg	€ 59,49
c. Per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	€ 29,75
2.4. Per i veicoli di cui al punto 2.3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato	
2.5. L'imposta non è dovuta altresì per le indicazioni, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni	
2.6. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati	
3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI	
3.1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la	

sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare	
a. fino al metro quadro	€ 59,50
b. oltre il metro quadro	€ 74,37
3.2. Per la pubblicità di cui al punto 3.1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista	
3.3. Per la pubblicità prevista dai punti 3.1 e 3.2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe	
3.4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, pari a:	
	€ 3,72
3.5. Qualora la pubblicità di cui al punto 1.1 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista	
4. PUBBLICITÀ VARIA	
4.1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista:	
a. fino al metro quadro	€ 18,59
b. oltre il metro quadro	€ 23,24
4.2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:	
	€ 89,24
4.3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista al punto 4.2.	
4.4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in:	
	€ 3,71
4.5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è in:	
	€ 11,15
TARIFFE DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI	
1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio e per i periodi di seguito indicati è la seguente:	
a) Manifesti formato 70 x 100: per i primi 10 giorni	€ 1,49
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,4462
b) Manifesti oltre il metro quadro: per i primi 10 giorni	€ 1,86
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,5577
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al punto 1 è maggiorato del 50%	

- | |
|---|
| 3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50% ; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato dal 100% |
| 4. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto |
| 5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni |
| 6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio. |